

Copia



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 184

DEL 05/11/2025

OGGETTO:

**Registro di Stato Civile d'emergenza seconda copia - anno 2026 -
affidamento fornitura a MYO S.p.a. - CIG B8F99E51AB**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
POURCEL Elena

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 02/12/2024 con cui è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa dell'Area Demografici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2024, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2025-2027;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2027 assegnando ai responsabili delle Unità organizzative le risorse e le disponibilità finanziarie contenute nel bilancio di previsione 2025/2027;

DATO ATTO che questo Ente è subentrato in ANSC (Archivio Nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile) da luglio 2025;

PRESO ATTO che la Circolare n. 64/2025 la Direzione Centrale per i Servizi Demografici prevede che "Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del richiamato decreto ministeriale del 18 ottobre 2022, in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'ANSC ovvero durante l'interruzione del sistema, le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti vengono registrate cronologicamente su apposito registro di emergenza con l'indicazione della data e dell'orario dell'operazione. Subito dopo il ripristino del sistema gli atti, formati analogicamente, verranno registrati nell'Archivio Nazionale secondo l'ordine risultante da detto registro";

VISTA la comunicazione della Prefettura di Torino prot. 5176 del 05/11/2025 con cui si precisa che *"la tenuta e la gestione del registro di emergenza restano disciplinate dalle norme disciplinate dalle norme vigenti in materia di registri analogici"*;

RICHIAMATA la determinazione n. 161 del 24.09.2025 con cui veniva acquistata la prima copia del registro di emergenza per l'anno 2026;

RAVVISATA la necessità, in conformità con la normativa sopra citata, di acquistare la seconda copia di detto registro;

VISTI i preventivi di spesa acclarati al protocollo comunale:

OPERATORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
MYO Spa	Registro da 50 fogli con raccoglitore ad anelli con tasca	€ 28,80
CM GRAFICA Srl	Registro di emergenza comprensivo di raccoglitore e n. 30 fogli stampati e numerati fronte e retro	€ 63,00

RITENUTO pertanto di procedere alla fornitura in esame con affidamento diretto alla MYO SPA con sede Legale ed Amministrativa in via Santarcangiolese n° 6 47824 Poggio Torriana (RN) - P.IVA 03222970406, ditta specializzata, operante nel settore, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. D.Lgs. n. 36\2023 e idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto;

VISTO il decreto legge 6/7/2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012 (spending review) che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" pone l'obiettivo della razionalizzazione della spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introducendo una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite CONSIP s.p.a. e le centrali regionali di acquisto;

RILEVATO che l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 modificato dall'art. 1, comma 502, lett. c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145 del 30.12.2018, ha individuato una soglia di euro 5.000,00= al di sotto della quale è possibile procedere, in via semplificata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con c.d. "micro affidamenti", al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice, con le seguenti modalità: "...b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- l'art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce:

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 49. "Principio di rotazione degli affidamenti" al comma 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che, all'articolo 1 comma 501, ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006;

- l'articolo 1, comma 450 della la legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007), così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, con il quale viene consentito agli Enti Locali di acquistare beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00, senza ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse "transfrontaliero". A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): «Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri».

VISTO l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

DATO ATTO che l'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", ai commi 1, 2 e 4 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, da

comunicare ai terzi interessati, e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento di bilancio ed all'impegno. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione delle suddette norme, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile del debito, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che abbiano consentito la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reintegrate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 183 comma 1° del decreto legislativo 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi: art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), art. 51 c.p.c., art. 16 d.lgs. n. 36/2023, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013;

VISTO il D.LGS. 267/2000;

VISTO l'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 N. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 28/12/2001, n. 488;

VISTI gli artt. 107 – comma 2 e 3 e art. 109 – comma 2, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;

D E T E R M I N A

Di affidare alla ditta MYO SPA con sede Legale ed Amministrativa in via Santarcangiolese n° 6 47824 Poggio Torriana (RN) - P.IVA 03222970406, la fornitura degli stampati descritti in premessa per l'importo di € 28,80, oltre IVA;

Di dare atto del seguente codice CIG dell'intervento: B8F99E51AB;

Di impegnare a favore della ditta sopraindicata, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/52011 e s.m.i. punto 5.2 lettera b), tenuto conto dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, come segue:

Codice	Cap.	Anno	Piano Finanziario	Importo
01.07.1	680/2/1	2025	U.1.03.01.02.001	€ 35,14

Di dichiarare, rispetto alla procedura in questione, l'insussistenza di conflitto di interesse avuto riguardo alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere un conflitto, ai sensi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1 c 9 lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i.;

Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti, previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta in parola.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE dell'AREA

Firmato Digitalmente

POURCEL Elena

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE dell'AREA

firmato digitalmente

POURCEL Elena